



COMUNE DI CERDA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I° SETTORE- Affari Generali ed Istituzionali  
- Ufficio Contenzioso-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00, nei confronti dell'avv. Ambrogio Panzarella, in esecuzione alla sentenza n. 252/2012 del Tribunale di Termini Imerese, emessa a definizione del giudizio Traficante Daniele G.ppe c/Comune di Cerda (R.G. N. 1826/10)

**Il Responsabile del Procedimento**

**Premesso che:**

- **l'avv. Ambrogio Panzarella**, n.q. di procuratore distrattario, è creditore delle competenze di onorario e spese accessorie, come liquidate dal Tribunale di Termini Imerese, giusta la sentenza n. 250/12;
- **Nell'anno 2010**, il legale sopra nominato, in nome e per conto del sig. Traficante Daniele G.ppe proponeva contro il Comune di Cerda l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 L. 689/81 elevata dal Comando di Polizia Municipale nei confronti del ricorrente per l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e dei regolamenti comunitari relativi a tale materia;
- **Tale contenzioso**, iscritto al N. R.G. 1826/10, nel quale il Comune di Cerda si costituiva su delega del Responsabile - Comandante della Polizia Municipale, veniva definito con sentenza n. 252/2012 del Tribunale di Termini Imerese, pubblicata il 09/05/2012 e notificata all'ente debitore in data 05.12.2024;
- **Con delibera n. 3 del 23/02/2017**, il Consiglio Comunale di Cerda approvava la proposta di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Con D.P.R. del 16/06/2017**, ai sensi dell'art. 252 del Tuel, approvato con il D.Lgs. 267/00, veniva nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione "per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti";
- **Con istanza** datata 13.11.2017, prot. n. 22617, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione l'avv. Ambrogio Panzarella chiedeva il pagamento dell'importo di complessivi €. 1.321,07, oltre interessi legali dal 09/05/2012 sino alla data di effettivo pagamento, quali spese distratte in suo favore, in forza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 250/12;
- **Con nota** prot. n. 12587 del 10/09/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in riscontro alla detta istanza di ammissione al passivo, proponeva, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.e.ii, di liquidare in favore dell'avv. Ambrogio Panzarella in via transattiva e non negoziabile, l'importo di €. 866,84, pari al 60% di €. 1.738,71;
- **La suddetta proposta** transattiva non veniva riscontrata dall'avv. Panzarella nel termine stabilito, cosicché la stessa si intendeva non accettata;
- **Il mancato riscontro** alla proposta transattiva formulata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione comportava l'effettuazione dell'accantonamento del 50% previsto dall'art. 258, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00 pari all'importo complessivo di €. 869,36 a garanzia del credito portato dalla sentenza n. 252/2015;
- **Con delibera n. 139 del 14/06/2023**, la Commissione Straordinaria di Liquidazione approvava il rendiconto finale della gestione straordinaria, dichiarando cessata la propria attività;
- **In data 04/12/2024**, l'avv. Panzarella, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione, con pec prot. n. 16553, diffidava l'Ente tornato *in bonis* a corrispondere allo stesso, in forza della sentenza de qua, l'importo di €. 1.428,47, giusta la seguente distinta:

- €. 830,00 (onorari e diritti) liquidati in sentenza;
- €. 124,50 spese generali (15% su compensi);
- €. 38,18 (c.pa 4% su compensi e spese generali);
- €. 218,39 (iva 22% su imponibile);
- €. 110,00 (spese esenti liquidate in sentenza);
- €. 107,40 interessi legali sul totale di €. 1.321,07 dal 09/05/2012 (data di pubblicazione della sentenza) e ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo;

**Tenuto conto** che l'avv. Ambrogio Panzarella, in riferimento a quanto sopra, ha rappresentato che, in difetto di pagamento delle somme dovute, decorsi i termini di legge dalla notifica del titolo esecutivo, si vedrà costretto ad avviare l'azione esecutiva con ulteriore aggravio di oneri e spese a carico di questo Comune;

**Vista** la sentenza n. 252/12 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, Sez. Civ., depositata il 09/05/2012, e fatta notificare a mezzo pec in data 04/12/2024, in atti prot. n. 16633 del 05/12/2024;

**Considerato che** trattasi di obbligazione derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo e che, pertanto, risulta necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di €. **1.428,47**, giusta la distinta spese trasmessa dal procuratore antistatario in data 04/12/2024, prot. n. 16553;

**Evidenziata** la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

**Atteso che:**

- la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio;
- nella fattispecie trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/00;
- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, nella fattispecie di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile ( il debito da sentenza) che è maturato fuori dallo stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere; nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- il compito demandato al Consiglio Comunale è unicamente quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse per farvi fronte e di accertare le cause che lo hanno originato;
- è pertanto necessario adottare il seguente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra pari ad €. **1.428,47** previa approvazione del consiglio comunale;

**Richiamato** il disposto di cui all'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/00, il quale testualmente recita:

"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Ritenuto**, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f.b. in favore dell'avv. Ambrogio Panzarella, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per l'importo complessivo di €. **1.428,47** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00;

**Dato atto che:**

- con deliberazione di C.C. N. 40 del 21/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha approvato il testo definitivo del documento di bilancio 2024/2026;
- la somma necessaria al pagamento del debito in esame troverà adeguata copertura finanziaria, così come segue:

✓ per €. 869,36 sul cap. 7116, cod. int. 01.11\_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, residui 2023, a valere sulle risorse di cui al fondo accantonato ai sensi dell'art. 258, co. 4, del Tuel, giusta la delibera n. 128 del 16/05/2022 della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

✓ per €. 559,11 sul cap. 7116, cod. int. 01.11\_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, esercizio 2024;

**Rilevato** che sussistono nel caso in specie i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

1. la riconducibilità ad una delle ipotesi individuate dall'art. 194, co. 1, del Dlgs. 267/00;
2. la certezza, cioè la esistenza di una obbligazione a dare, inevitabile per l'ente;
3. la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
4. l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;
- il principio concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lett. h) (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Ravvisata** la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti;

#### PROPONE

1. **Di Richiamare** le premesse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **Di Riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.e.ii, la somma di complessivi €. **1.428,47** in favore dell'avv. Ambrogio Panzarella, in esecuzione alla sentenza n. 252/12 del Tribunale di Termini Imerese, Sez. Civ., a titolo di spese legali distratte in suo favore, così distinti: €. 830,00 (onorari e diritti) liquidati in sentenza; €. 124,50 spese generali (15% su compensi); €. 38,18 (c.pa 4% su compensi e spese generali); €. 218,39 (iva 22% su imponibile); € 110,00 (spese esenti liquidate in sentenza); €. 107,40 interessi legali sul totale di €. 1.321,07 dal 09/05/2012 (data di pubblicazione della sentenza);
3. **Di Dare atto** che la somma necessaria al pagamento del debito in esame troverà adeguata copertura finanziaria, così come segue:
  - ✓ per €. 869,36 sul cap. 7116, cod. int. 01.11\_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, residui 2023, a valere sulle risorse di cui al fondo accantonato ai sensi dell'art. 258, co. 4, del Tuel, giusta la delibera n. 128 del 16/05/2022 della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
  - ✓ per €. 559,11 sul cap. 7116, cod. int. 01.11\_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, esercizio 2024;
4. **Di Demandare** al Responsabile del 1° Settore, l'adozione degli atti di propria competenza consequenziali al presente atto;
5. **Di dare atto** che sul riconoscimento della posizione debitoria in argomento sarà acquisito il prescritto parere dell'Organo di Revisione, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
6. **Di Trasmettere** copia del presente provvedimento all'UTC, per opportuna conoscenza;
7. **Di Trasmettere** il presente provvedimento alla competente Sezione giurisdizionale della Corte della Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;
8. **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti.

Cerda li 09/12/2024





# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali  
-Uff. Contenzioso-

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/00, nei confronti dell'avv. Ambrogio Panzarella, in esecuzione alla sentenza n. 252/2012 del Tribunale di Termini Imerese, emessa a definizione del giudizio Traficante Daniele G.ppe c/Comune di Cerda (R.G. N. 1826/10).

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della Legge n. 142/90, recepita con l.r. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della legge n. 30 del 23.12.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Cerda, li 09 DIC. 2024 /

**Il Responsabile del I Settore**

*Antonina Giudicello*



# COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II  
Servizio Economico Finanziario

**Oggetto: “ Riconoscimento D. F. B. ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, nei confronti dell’ avv. Ambrogio Panzarella, in esecuzione alla sentenza n. 252/2012 del Tribunale di Termini Imerese, emessa a definizione del giudizio Traficante Daniele G. ppe c/Comune di Cerda (RG n. 1826/10).**

**PARERE del Responsabile dell’Ufficio – In ordine alla regolarità contabile**  
(Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole, dando atto che la spesa potrà essere regolarizzata con imputazione parziale sul cap. 7116 – P.F. 01.11\_ 1.10.99.99.999 bilancio 2024-2026, res. 2023 – imp. n. 380-08. e parte sul capitolo 7116 - P.F. 01.11\_ 1.10.99.99.999 bilancio 2024-2026, gestione 2024.,

Cerda li 09/12/2024

  
Il Responsabile del settore Finanziario  
( Rag. Salvatore Federico )



**COMUNE DI CERDA**

*Provincia di Palermo*

**Parere del Revisore Unico su  
riconoscimento debito fuori bilancio  
giudizio Traficante Daniele G.ppe c/  
Comune di Cerda**

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

Comune di Cerda  
Revisore Unico  
Verbale n. 112 del 11 dicembre 2024

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cerda

Visti

- la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 09/12/2024 con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese relative al giudizio vertente contro il Comune di Cerda, (R.G. n. 1826/2010), per il quale il Giudice del Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 250/2012 ha disposto la distrazione delle competenze di onorario e spese accessorie, che alla data odierna sommano euro 1.428,47, a favore dell’Avv. Ambrogio Panzarella, ponendole a carico del Comune di Cerda;

- la deliberazione n. 27/Sez.Aut/2019/QMIG della Corte dei Cont, sezione Autonomie, “*Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL*, che enuncia il principio di diritto “Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;

rilevato che

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva formulata dal Giudice del tribunale di Termini Imerese n. 250/2012 del 09/05/2012 ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, per un importo di euro 1.428,47 relativo a spesa corrente;

- Il suddetto debito trova copertura nel Bilancio 2024 secondo la seguente specifica:  
869,36 Cap. 7116 residui 2023 – a valere sul fondo accantonato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con delibera n. 128 del 16/05/2022;  
559,11 Cap. 7116 bilancio 2024;

- tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:


esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N.267/2000, nei confronti dell’Avv. Ambrogio Panzarella, in esecuzione della sentenza n. 250/2012 del Tribunale di Termini Imerese, emessa a definizione del giudizio Traficante Daniele G.ppe c/ Comune di Cerda, (R. G. n. 1826/10).

Raccomando all’Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Cerda, 11 dicembre 2024

Il revisore Unico  
Dott. Danilo Ambra



COMUNE DI CERDA  
13 NOV 2017  
Proc. n. 226/17  
CONT-RAG-OMM-17/18

Da "Avv. Ambrogio Panzarella" <ambrogio.panzarella@pec.it>  
A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>  
Data lunedì 13 novembre 2017 - 14:06

**Avv. Ambrogio Panzarella c/ Comune di Cerda - Diffida e messa in mora per il pagamento di somme dovute in forza di sentenza**

Spett.le Comune di Cerda,

significo che non risulta pagato l'importo di complessivi € 1.321,07, oltre interessi legali dal 9.5.2012 sino alla data di effettivo pagamento, dovuto in forza della sentenza del Tribunale di termini Imerese n. 250/2012 (che ad ogni buon fine qui si allega).

L'importo dovuto potrà essere corrisposto mediante assegno non trasferibile intestato ad Avv. Ambrogio Panzarella, da recapitarsi presso lo scrivente studio.

Si precisa che, oltre alla suddetta somma, Codesto Ente sarà tenuto a pagare l'imposta di registro sulla citata sentenza nella misura richiesta dall'Agenzia delle Entrate.

Con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, si procederà con l'azione esecutiva.

Rimango in attesa di riscontro e porgo distinti saluti

-----  
Ambrogio Panzarella  
Avvocato

PALERMO  
90139 Via Quintino Sella n. 77  
Tel: +39 091 309062  
Fax: +39 091 325428

Questo messaggio (compresi gli eventuali allegati) può contenere informazioni confidenziali indirizzate a determinati soggetti per finalità specifiche ed è protetto dalla legge. Se Lei non fosse il corretto destinatario del messaggio, La preghiamo di cancellarlo e La informiamo che l'apertura, la copia o la distribuzione di questo messaggio sono strettamente proibite.

This message (including any attachments) may contain confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

**Allegato(i)**

Sentenza n: 250\_2012.pdf (153 Kb)



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 09/05/2012 ha pronunciato, dandone lettura in udienza la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1826 dell'anno 2010 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

**TRA**

TRAFICANTE DANIELE GIUSEPPE (C.F. TRFDLG78T23G273A), con il patrocinio dell'avv. PANZARELLA AMBROGIO e , con elezione di domicilio in VIA MARIA DEGLI ANGELI N. 96 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO , presso il difensore avv. PANZARELLA AMBROGIO

**OPPONENTE**

**CONTRO**

COMUNE DI CERDA, in persona del sindaco pro tempore , costituito in giudizio a mezzo del Responsabile - Comandante della Polizia Municipale

**OPPOSTO**

**OGGETTO:** Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il primo motivo di opposizione, fondato sull'incompetenza del comune di Cerda ad emettere l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, va ritenuto fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Sent. n 250/12

N. 1826/R.G.

Cron. 3225

Rep

592-19-5-12

Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, deve ritenersi che la competenza per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e dei regolamenti comunitari relativi a tale materia, non spetti più al sindaco, bensì all'autorità sanitaria locale.

Il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, che adegua alla direttiva 2004/41/CE il sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare, all'art. 2 individua, infatti, le autorità competenti, ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti, nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Lo stesso decreto legislativo indica, all'art. 6, le sanzioni da applicare nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dai regolamenti comunitari indicati dall'art. 2.

Orbene, le sanzioni previste dall'art. 6 del d. lgs. 193/2007 sono sanzioni amministrative pecuniarie per la cui disciplina e, per quanto non previsto, si applicano la l. 689/81 (in tema di sanzioni amministrative) e il d. lgs. 507/99 (in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle disposizioni relative al settore alimentare).

Ciò premesso, l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 - come già detto - indica le autorità competenti alla vigilanza ed al controllo dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza alimentare (cui è legata l'applicazione della sanzione a seguito dell'accertamento di avvenute violazioni), e tra queste non figura il sindaco.

Di contro l'autorità competente, ex art. 17 della l. 689/81, è "l'ufficio regionale competente".

In tal senso giurisprudenza costante ha chiarito che nelle materie di competenza delle Regioni l'individuazione dell'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 689/81 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della stessa legge, in base all'ordinamento

regionale ( cfr. Cass. I, sent. 1625 del 1995 ).

Riguardo alla sicurezza alimentare oggetto del giudizio, la prescrizione di cui all'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è confortata dalla distribuzione operata dall'ordinamento regionale delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ( D. A. 11469/94 e 13306/94 ) da cui risulta intestata alle unità sanitarie locali la competenza riferita alle materie oggetto dei regolamenti comunitari riguardati dal d. lgs. 193/2007.

Pertanto, è l'Azienda sanitaria, l'autorità all'emissione dell'ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa.

Né vale invocare, in senso contrario, che l'art. 2 del decreto legislativo 193 del 2007 non ha abrogato l'articolo 13 della legge 689 del 1981.

Ed invero, occorre distinguere il problema dell'individuazione dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 193 del 2007 dal diverso problema dell'individuazione dei soggetti titolari dei poteri di accertamento e di contestazione delle violazioni .

Anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, infatti, i soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, sono individuati dagli articoli 13 e 15 della l. n. 689 del 1981.

L'art.13, comma 1, fa generico riferimento, senza ulteriori specificazioni, agli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", mentre il quarto comma precisa che all'accertamento possono procedere anche gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il successivo art.15 stabilisce che possono assumere questa veste anche i dirigenti dei laboratori di analisi, qualora l'accertamento della violazione dipenda dall'analisi di campioni.

Orbene, ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale sono agenti di polizia giudiziaria "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" (comma 2, lett. b).



Ne consegue che, essendo riconosciuta agli agenti di polizia municipale la qualità di agente di polizia giudiziaria, questi possono, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della l. 689/81, procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni in discorso.

Tale conclusione interpretativa, non ha alcun incidenza sulla diversa questione dell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge 689 del 1981 e ad irrogare la sanzione amministrativa, tramite l'ordinanza ingiunzione.

Deve, infatti, ritenersi che, in considerazione della elencazione esaustiva contenuta nell'art. 2 decreto legislativo 193 del 2007, non sussistono i presupposti per ritenere tuttora esistenti competenze in materia di igiene degli alimenti, in capo a soggetti diversi da quelli richiamati nel decreto, quali i sindaci dei comuni.

In applicazione del principio della soccombenza l'autorità opposta deve essere condannata a rifondere nei confronti dell'opponente le spese di lite che si liquidano, in assenza di notula, in complessivi euro 940,00 di cui euro 110,00 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

accoglie l'opposizione formulata dal ricorrente;

condanna l'ente opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 940,00 di cui euro 110,00 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 09/05/2012.

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Anna Maria Piro

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
9 MAG. 2012

Termini Imerese, li

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Anna Maria Piro



**COMUNE DI CERDA**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
www.comune.cerda.pa.it

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017  
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

Prot. n. **12587** del **10 settembre 2020**

All'avv. **Ambrogio Panzarella**  
Via Quintino Sella, 77  
90139 Palermo  
PEC: *ambrogio.panzarella@pec.it*

e, p.c.: **Al Sindaco del Comune di Cerda**  
*Sig. Salvatore Geraci*

**Al Segretario generale del Comune di Cerda**  
*Dott. Sebastiano Piraino*

Oggetto: proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che il Comune di Cerda con deliberazione consiliare n. 3 del 23 febbraio 2017 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che in data 3 luglio 2017 si è insediata la scrivente Commissione Straordinaria di Liquidazione, si comunica quanto di seguito riportato.

Le norme che disciplinano il dissesto finanziario degli Enti locali (il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378), prevedono che la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ricevute le istanze di insinuazione alla massa passiva secondo le modalità di cui alla propria delibera n. 1 del 3 luglio 2017, nell'esame delle singole posizioni debitorie debba accertare che le prestazioni siano state effettivamente rese e che le stesse rientrino nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e dei servizi di competenza dell'Ente locale. I Responsabili dei servizi devono, quindi, attestare che non sia avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non sia caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto, il 23 febbraio 2017.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, poi, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, ha proposto (con delibera n. 19 del 29 ottobre 2018) all'Amministrazione comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 e, quindi, di definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, offrendo il pagamento di una somma pari al 60 per cento del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. Successivamente, l'Ente ha aderito con delibera di Giunta n. 67 del 5/11/2018.

Relativamente alla istanza presentata dalla S.V. ed assunta al protocollo del Comune di Cerda n. 22617/CommStraord. del 13/11/2017 si informa che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, a conclusione dell'attività istruttoria (esame della documentazione inviata, di quella in possesso del Comune di Cerda e dell'attestazione resa in data 19/02/2018 dal Responsabile dell'Ufficio competente) ha accertato che **il credito vantato al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 1.395,27** (di cui euro 74,20 per interessi legali), oltre IVA e CPA.

In esecuzione delle citate delibere n. 19 del 29 ottobre 2018 e n. 36 del 28 agosto 2019, a cui si fa espresso rinvio anche per gli adempimenti procedurali in esse richiamati, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione propone, in via transattiva e non negoziabile, **il pronto pagamento dell'importo di euro 866,84** pari al 60% del credito vantato (di cui euro 74,20 per interessi legali), oltre IVA e CPA.

Qualora la scrivente Commissione riceverà, unitamente all'accettazione la relativa fattura, gli importi saranno pagati in un'unica soluzione, entro **30 giorni** dal ricevimento dell'accettazione della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo o per raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo *protocollo@pec.comune.cerda.pa.it*, unitamente alla documentazione allegata alla presente (Modello di dichiarazione di accettazione del credito rilevato e della proposta transattiva, Modello autocertificazione dello stato giuridico del soggetto creditore, Modello di dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accertamento della regolarità fiscale e/o contributiva).

Il pagamento sarà effettuato a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, a qualsivoglia titolo, nei confronti di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione e del Comune di Cerda, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali, extragiudiziali ed esecutive (ed alle relative spese) eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito vantato.

Si segnala che il **mancato riscontro alla presente proposta transattiva, entro 30 giorni** dalla data di ricevimento, **sarà inteso come non accettazione** e, pertanto, la Commissione Straordinaria di Liquidazione provvederà ad effettuare l'accantonamento (del 50%) previsto dall'art. 258, c. 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento è possibile chiedere un incontro con la Commissione Straordinaria di Liquidazione previo appuntamento da concordare con la sig.ra Maria Costantino al numero telefonico 091-8999715 o all'indirizzo di posta elettronica certificato [protocollo@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it) o all'indirizzo di piazza La Mantia n. 3 - 90010 Cerda (PA).

Il Presidente della  
Commissione Straordinaria di Liquidazione  
Angelo Guerrera

	1.321,07
CPA 4%	52,80
IVA 22%	290,64
INTERESSI	74,20
	<hr/>
	1.738,71 €